



TRIBUNALE DI SALERNO

IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO

letto il ricorso ex art. 815 c.p.c. proposto il 30 ottobre 2025 dalla

Parte_1

[...]

diretta alla “sostituzione degli arbitri avv. Domenico Ciliberti e avv.,

Maria Albano”, visti gli atti e ritenuto che:

- la richiesta di parte ricorrente, atteso lo specifico richiamo all’art. 815 c.p.c., si sostanzia nella ricusazione del proprio arbitro avv. Domenico Ciliberti e del presidente del collegio arbitrale, avvocato Michela Albano, nominata dal presidente del Tribunale di Salerno;
- il ricorso fonda la proposta ricusazione sui “*dubbi sulla serenità del successivo svolgimento dell’arbitrato*”, in ragione dello scambio epistolare del 22-23 ottobre 2025 tra il presidente del collegio arbitrale e l’arbitro da essa stessa nominato (che trascrive in parte, sottolineandone alcune frasi);
- le “*gravi ragioni di convenienza*” di cui al n. 6-bis) dell’art. 815 c.p.c. – norma di chiusura idonea a catalizzare tutte quelle situazioni astrattamente rilevanti sotto il profilo del potenziale conflitto di interessi in capo all’arbitro – non possono identificarsi nella mera esistenza di un contrasto, per quanto aspro, interno al collegio sulle determinazioni da assumere, procedurali e di merito, e sulle modalità di verbalizzarle;
- i messaggi di posta elettronica tra gli arbitri posti all’attenzione di questo Presidente restituiscono un contrasto (progressivamente montante) su questioni procedurali, pertinenti la fase istruttoria e la stesura di un provvedimento non decisorio;
- se “*il clima di serenità*” perduto, nella tesi dell’avvocato Domenico Ciliberti, non è condizione necessaria per il corretto svolgimento dell’arbitrato né la sua assenza giustifica di per sé la ricusazione degli arbitri, l’emerso contrasto tra i componenti il collegio non restituisce il sospetto di un interesse proprio di un arbitro e non consente di ritenere o anche solo di dare l’impressione che questi intenda perseguire obiettivi e scopi personali, ingenerando una situazione tale da indurre a sospetti di compiacenza nei confronti di una delle parti private o dei difensori di esse;
- neppure l’ostensione alle parti del contrasto giustifica del contrasto e della bozza (proposta dal presidente del collegio) del provvedimento istruttorio restituisce oggettiva concretezza ai dubbi della società ricorrente sulla imparzialità degli arbitri;

- la necessità dell'oggettiva percepibilità delle condizioni che giustificano la ricusazione e l'uso da parte del legislatore dell'aggettivo “*gravi*” impongono attenzione e prudenza, attese le evidenti ricadute di un provvedimento di accoglimento dell'istanza di ricusazione, destinato ad incidere sull'individuazione stessa dell'organo giudicante: le condotte giustificanti la ricusazione, quindi, devono significare oggettivamente un *vulnus* del principio della terzietà ed imparzialità, nella specie insussistente;
- come l'arbitro (anche di parte) può presentare le proprie dimissioni, così la parte ha possibilità di sostituire il proprio arbitro, a norma dell'art. 811 c.p.c.;
- le spese della presente fase compensate, attesa la natura del procedimento e delle questioni discusse;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di ricusazione.

Si comunichi.

Salerno, 2 gennaio 2026.

Il Presidente di sezione delegato

Andrea Luce